

TI_GERICHTE 52.2001.71 vom 23. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.71

FR: TI_GERICHTE 52.2001.71 du 23 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2001.71 del 23 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2001.71 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2001.71 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 23.04.2001 52.2001.71

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2001.00071 Lugano 23 aprile 2001 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 6 marzo 2001 di _____ e _____ patr. da: studio legale _____ contro la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (no. 728) che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 5 giugno 2000 con cui il municipio di _____ ha negato loro l'autorizzazione a vendere come residenza secondaria un appartamento in condominio (PPP n. _____; part. n. _____ RF); viste le risposte: - 20 marzo 2001 del municipio di _____; - 21 marzo 2001 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che nel 1994 i ricorrenti _____ e _____ hanno acquistato un appartamento (PPP n. _____) del condominio che sorge sulla part. n. _____ RF di _____, dove hanno stabilito il loro domicilio; che nel mese di marzo del 2000 i ricorrenti hanno acquistato una proprietà ad _____, nella quale si sono trasferiti; che il 19 aprile 2000 _____ e _____ hanno chiesto al municipio di _____ il permesso di vendere il loro appartamento quale residenza secondaria, asserendo di non riuscire a venderlo come residenza primaria; che, sentito il parere della commissione della gestione, il 5 giugno 2000 il municipio ha respinto l'istanza, asserendo di non ravvisare nella situazione dei ricorrenti le premesse per la concessione di una deroga ai vincoli di residenza primaria sanciti dalle norme di zona (art. 37bis NAPR); che con decisione 14 febbraio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da _____ ed _____; che il Governo ha in sostanza condiviso la ponderazione degli interessi contrapposti operata dal municipio per giustificare il diniego della deroga; che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio dell'autorizzazione eccezionale rifiutata dal municipio; che a sostegno dell'impugnativa i ricorrenti rilevano fra l'altro che la SUL degli appartamenti del condominio non è proporzionale alle quote di comproprietà; che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di _____ senza formulare osservazioni; considerato, in diritto che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data

dall'art. 21 LE e non dall'art. 208 LOC, erroneamente richiamato dal Consiglio di Stato per fondare la sua competenza; che la vertenza è in effetti di natura edilizia: oggetto del contendere è il rilascio di un'autorizzazione in deroga ai vincoli di natura pianificatoria, che limitano ad _____ l'utilizzazione delle costruzioni residenziali; che controverso è in sostanza il rilascio di una licenza edilizia volta a cambiare l'attuale destinazione residenziale primaria dell'appartamento; che, data per certa la legittimazione attiva dei ricorrenti e la tempestività dell'impugnativa, il ricorso va parzialmente accolto già perché il giudizio governativo omette di rilevare che la decisione municipale censurata è stata adottata disattendendo crassamente la procedura prescritta dalla LE per il rilascio dei permessi di costruzione (art. 1 LE; 4 RLE; cfr. STA 7.12.1998 in re comune di _____); che la procedura, viziata da difetti insanabili, va ripresa ab initio, invitando i ricorrenti a presentare una domanda di costruzione volta ad ottenere una licenza in deroga per cambiare la destinazione del loro appartamento; che la decisione municipale impugnata va quindi annullata assieme a quella governativa che la conferma siccome lesive del diritto; che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; che le ripetibili sono invece poste a carico del comune resistente secondo soccombenza; visti gli art. 208 LOC; 1, 21 LE; 4 RLE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. §. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la decisione 14 febbraio 2001 del Consiglio di Stato (no. 728). 1.2. la decisione 5 giugno 2000 del municipio di _____. 2. Il comune di _____ rifonderà ai ricorrenti fr. 600.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.